
IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone
Filipponeri Cascone

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Arch. Angelo Aliquò
Arch. Aliquò

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

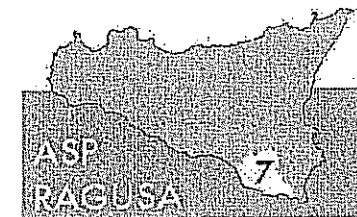
Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53, comma n. 2 della L.R. 3/11/1993 n. 30, viene pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 3 FEB. 2013

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone
Filipponeri Cascone

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

REGIONE SICILIA Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 259 del 30 GEN. 2013

DIREZIONE COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL TERRITORIO E SERVIZIO
AFFARI GENERALI

Esecutiva: SI NO
Atto sottoposto a controllo: SI NO

OGGETTO: RIAMMISSIONE IN SERVIZIO DIPENDENTE MATRICOLA N. 72400.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE

Il 30 GEN. 2013, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Commissario Straordinario, Arch. Angelo Aliquò, nominato ai sensi dell'art. 20, comma 3 della L.R. 5/2009 con Decreto Assessoriale n. 02617 del 5/12/2012 con l'assistenza del Sig. Filipponeri Cascone, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

Su proposta del Coordinatore Amministrativo del Territorio che, con la sottoscrizione del presente atto, le attesta la legittimità;

PREMESSO che in data 13.3.2011 perveniva all'Ufficio Disciplinare dell'Azienda la comunicazione della Direzione Affari del Personale prot. 1436/Pers. del 1.3.2011 che segnalava, per i provvedimenti di competenza, la mancata presentazione della dr.ssa Fernanda Palermo alla visita collegiale innanzi la Commissione Medica di verifica del Ministero dell'Economia e Finanze, allegandosi, all'uopo, copia della nota della Commissione Medica di Verifica del 15.2.2011 che comunicava l'assenza ingiustificata della predetta dipendente alla visita medico - collegiale alla quale era stata convocata con nota della stessa commissione del 21.1.2011;

CONSIDERATO che tale ultima comunicazione faceva seguito alle precedenti della stessa Commissione ed a quelle del Medico Competente, già prodotte nel giudizio cautelare civile contro l'Azienda avviato dalla dr.ssa Palermo, e dalle quali si evinceva il reiterato ed ingiustificato rifiuto della stessa a sottoporsi alle visite espressamente richieste e fissate sia dal Medico Competente dell'Azienda che dalla predetta Commissione;

PRESO ATTO che il ricorso ex art. 700 c.p.c. avanzato dalla dr.ssa Palermo veniva rigettato con ordinanza del 8.3.2011 del Tribunale di Ragusa, Giudice del Lavoro, che esattamente precisava che *"finché perdura il rifiuto non giustificato della ricorrente di sottoporsi a visita medica, la mancata preposizione della stessa alle mansioni di medico anestesista è legittima, ai sensi dell'art. 1460 c.c.; non può ragionevolmente pretendersi che l'amministrazione assume su di sé i rischi connessi allo svolgimento della prestazioni lavorativa, senza sapere se la dipendente sia effettivamente idonea"*.

RITENUTO che l'obbligo di sottoporsi a visita è previsto per i dipendenti dall'art. 20 comma 2 lettera i) del D.Lgs. 81/2008 e la violazione è sanzionata penalmente dall'art. 59 dello stesso Decreto e che, di quanto sopra, è stata data comunicazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa per le iniziative di competenza;

VISTA la nota prot. U-0010191 del 1.4.2011, controfirmata dal Direttore Generale dell'Azienda, a mezzo della quale l'Ufficio Disciplinare contestava la violazione dell'art 8 comma 11 punto 2 lettera f del CCNL Dirigenza Medica del 6.5.2010 (*per gli atti e comportamenti non compresi specificamente nelle lettere precedenti, seppur estranei alla prestazione lavorativa, posti in essere anche nei confronti di terzo, di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 2119 del codice civile*) sanzionato con il licenziamento senza preavviso e, nelle more, ai sensi dell'art. 55 ter del D.Lgs. 165/2001 (che fa salva la possibilità di adottare la sospensione o altri strumenti cautelari nei confronti del dipendente), adottava contestualmente, nei confronti della dr.ssa Palermo, un provvedimento di sospensione dal servizio con privazione della retribuzione e con sospensione dell'incarico, fermo restando il diritto all'assegno alimentare previsto dalla legge;

VISTE le controdeduzioni depositate dalle dr.ssa Palermo in data 4.5.2011 ed il successivo verbale del 31.5.2011 di audizione della stessa innanzi l'Ufficio Disciplinare, ove dichiarava la propria disponibilità a sottoporsi alla visita collegiale presso la Commissione Medica di Verifica Regionale in Palermo;

PRESO atto che l'Ufficio Disciplinare, evidenziato quanto sopra alla Direzione, sospendeva il procedimento in attesa dell'esito di detta visita collegiale suddetta;

VISTE le note prot. U-0016686 del 15.6.2011 e prot. U- 0033493 del 15.12.2011 a mezzo delle quali l'Azienda sollecitava la Commissione Regionale alla definizione dell'accertamento richiesto, fermo restando la sospensione cautelare adottata in danno della dr.ssa Palermo;

VISTA la nota del 10.1.2013 prot. 238/pers. a mezzo della quale il Direttore del Settore Personale comunicava all'Ufficio Disciplinare che in data 10.12.2012 la Commissione Medica di verifica regionale aveva definito il procedimento di accertamento della idoneità della dr.ssa Palermo Fernanda, matricola 72400, definendo la stessa *"idonea al servizio di istituto"*;

RITENUTO che, sulla scorta di quanto sopra, occorre procedere alla revoca del provvedimento di sospensione cautelare della stessa, essendo venuti meno i presupposti dello stesso, ed alla contestuale riammissione in servizio della dipendente nella U.O.C. di provenienza, a disposizione del Direttore della struttura che ne deciderà l'assegnazione in base alle attuali esigenze di servizio, fermo restando il riavvio del procedimento disciplinare a suo tempo sospeso;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono riportati e trascritti,

- 1) **PRENDERE ATTO** della pronuncia del 10.12.2012 della Commissione Medica di verifica Regionale, che ha definito il procedimento di accertamento della idoneità della dr.ssa Palermo Fernanda, matricola 72400, definendo la stessa *"idonea al servizio di istituto"*, comunicata dal Settore personale all'Ufficio Disciplinare con nota del 10.1.2013;
- 2) **REVOCARE**, con effetto immediato, la sospensione cautelare dal servizio disposta a carico della dr.ssa Palermo con nota prot. U-0010191 del 1.4.2011;
- 3) **DISPORRE** la riammissione in servizio della dipendente citata nella U.O.C. di provenienza, a disposizione del Direttore della struttura che ne deciderà l'assegnazione in base alle attuali esigenze di servizio,
- 4) **DISPORRE** il riavvio del procedimento disciplinare, sospeso giusta verbale del 31.5.2011.
- 5) **NOTIFICARE** copia della presente deliberazione all'interessata, dal Direttore della U.O.C. di Anestesia e Rianimazione del P.O. di Vittoria ed al Direttore del settore Personale.
- 6) **DISPORRE** la immediata esecutività della presente deliberazione.

Data		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
Visto: Il Direttore del Settore Economico Finanziario		Il Contabile	
